



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Servizio Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 621 DEL 30/01/2009

OGGETTO: Art. 15 del D.Lgs. n.152/2006 come corretto e modificato dal D.Lgs. 4/2008. D.P.R. 357/97 e s.m.i. Procedura di VAS sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Umbria. Parere motivato ambientale favorevole comprensivo della valutazione favorevole di incidenza.

Il Dirigente di Servizio: Dr. Endro Martini

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" ;

Visto il D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 di recepimento delle direttive comunitarie sulla valutazione di incidenza sui siti naturalistici di interesse comunitario;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale" pubblicato sul S.O. della G.U. del 29 gennaio 2008, n.24 e entrato in vigore il 13 febbraio 2008;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 383 del 16 aprile 2008 "Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008" pubblicata sul B.U.R. del 9 maggio 2008, n.22;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 25 febbraio 2008 "Nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del "documento preliminare per il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti comprensivo del rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali". Attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica." pubblicata sul B.U.R. n.11 del 5 marzo 2008 con la quale la Giunta regionale ha attestato:

- la necessità di sottoporre a V.A.S. il Piano Regionale di gestione dei rifiuti in quanto tale piano è ricompreso tra quelli previsti all'art. 6 comma 2 lettera a del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- ha approvato il "documento preliminare per il nuovo Piano regionale di Gestione dei rifiuti comprensivo del rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali", ai fini dell'avvio della procedura di formazione, adozione e approvazione del Piano;
- ha stabilito che la procedura VAS sarebbe stata espletata, ai sensi dell'art. 35 comma 1 Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n.4/2008, in conformità al disposto dello stesso decreto in mancanza di norme regionali vigenti;
- ha individuato come Proponente e Autorità Procedente il Servizio V° "Qualità dell'Ambiente e Gestione Rifiuti" della Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria;
- ha individuato come autorità competente sulla Valutazione Ambientale Strategica il VI° Servizio "Rischio Idrogeologico, Cave e Valutazioni Ambientali" della Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria;
- ha individuato i soggetti con competenze ambientali ed Enti territoriali ai sensi di quanto disposto ai sensi del comma 1, dell'art.13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ha stabilito l'iter del processo, la relativa tempistica e le modalità di pubblicazione;
- ha dato contestuale avvio alla fase di consultazione preliminare (scoping) di cui all'art.13 comma 1 del D. Lgs.n.152/06 e s.m.i.;

Vista il documento Relazione conclusiva e relativi allegati A e B in data 29/01/2009, parte integrante del presente atto, con il quale la competente Sezione VAS del Servizio rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali ha dato descrizione e conto dell'attività effettuata per la formulazione del parere motivato;

Considerato che la fase di consultazione preliminare di cui all'art. 13 comma 1 del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. si è articolata su un arco temporale di 116 giorni durante i quali l'Autorità procedente e l'Autorità competente, hanno promosso tre incontri con i soggetti portatori di

competenze ambientali, Enti territoriali e con il pubblico interessato nei giorni 13 marzo 2008, 13 giugno 2008 e 18 luglio 2008 al fine di facilitare la espressione di contributi utili alla formazione del Piano nei riguardi della sua sostenibilità ambientale.

Dopo le tre sedute sono stati raccolti contributi inerenti gli obiettivi di Piano presentati che sono elencati all'interno del rapporto ambientale.

Considerato:

- che tutti i contributi pervenuti sono stati considerati, unitamente al quadro di riferimento ambientale, ai fini della corretta formazione del Piano come dichiarato nel Rapporto ambientale;
- che, dopo la fase di consultazione preliminare ed a seguito delle successive elaborazioni, la proposta di "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti" è stata preadottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1293 del 6 ottobre 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 22 ottobre 2008 ed è composta dai seguenti documenti:
 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali comprensivo delle tavole n.1 e n.2
 - Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinatae;
 - Relazione di sintesi della Proposta di Piano;
 - Rapporto Ambientale;
 - Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
 - Studio di incidenza sui siti della Rete Natura 2000.
- che la stessa D.G.R. n.1293/08 conteneva il relativo avviso ai fini della consultazione del pubblico ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. con il quale sono state date informazioni sulle sedi ove era possibile la consultazione del Piano e precisamente: Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Regione Umbria - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico e sedi comunali per la sola Relazione di sintesi e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale e l'indicazione dell'indirizzo web regionale per la consultazione elettronica e per il relativo download. L'avviso altresì ha specificato le modalità ed i tempi per la presentazione delle osservazioni;

Considerato che con nota n.158850 del 21.10.08, l'Autorità procedente, Servizio Qualità dell'ambiente e gestione dei rifiuti,, ha provveduto a trasmettere all'Autorità competente copia completa della documentazione della Proposta di Piano Regionale per la gestione dei rifiuti preadottato con la D.G.R. n.1293 del 06.10.2008 ai fini degli adempimenti relativi alla espressione del parere motivato;

Considerato inoltre che dalla pubblicazione sul B.U.R. n.47 del 22 ottobre 2008 della sopracitata delibera è decorso il periodo utile di 60 giorni di cui all'art. 14 della Parte seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico;

Visto che con nota n. 167557 del 04/11/2008 l'Autorità Procedente, ad ulteriore integrazione dell'avviso di pubblicazione e consultazione della proposta di Piano come suindicato, ha ulteriormente comunicato a tutti i soggetti con competenze ambientali e agli Enti territoriali l'avvio della fase della consultazione, le modalità per la consultazione e le modalità per l'invio del proprio parere ai fini della formulazione del parere motivato;

Visto che entro il tempo utile sopraddetto sono arrivate da parte del pubblico le osservazioni ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui alla tabella 1 della Relazione conclusiva;

Rilevato che al termine della fase della consultazione pubblica il Servizio Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali in qualità di Autorità competente ai fini della espressione del parere motivato, ha provveduto con nota n. 194916 del 18/12/2008 alla convocazione di apposita Conferenza di servizi che si è articolata in due sedute tenutesi i giorni 09/01/2009 e 22/01/2009 delle quali è stato redatto apposito verbale;

Rilevato che nel corso delle sedute della conferenza:

- è stata data illustrazione dei contenuti del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;
- è stata data illustrazione di tutte le osservazioni pervenute di cui alla tabella 1 della relazione conclusiva allegata e parte integrante del presente atto;

- è stata data informazione e illustrazione di tutti i pareri pervenuti;
- è stata esaminata la relazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997, contenuta nel rapporto Ambientale.

Rilevato altresì che il documento istruttorio, tutte le osservazioni, tutti i pareri pervenuti o consegnati nel corso delle sedute della conferenza, i due verbali delle sedute della conferenza, sono depositati presso il Servizio Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali insieme a tutti gli elaborati e documenti che costituiscono la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

Visti il contenuto, le indicazioni, le osservazioni, le richieste contenute nei pareri come sinteticamente descritto negli appositi Allegati A e B della Relazione conclusiva;

Visto il parere favorevole n. 184905 del 02.12.2008 espresso sul PRGR, ai sensi della L.R. n.34/1998, dal Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto il parere n. 7914 del 19.01.2009 rilasciato dal Servizio Regionale Aree protette ai fini della valutazione di incidenza;

Visto il parere n. 3902 del 12.01.2009 rilasciato dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai fini della valutazione di incidenza per l'area di competenza;

Vista la Relazione conclusiva in data 29 gennaio 2009 predisposta dalla competente Sezione Valutazione Ambientale Strategica del Servizio VI° Rischio idrogeologico cave e valutazioni ambientali, comprensiva degli allegati A e B riepilogativi delle osservazioni e dei pareri pervenuti e delle relative considerazioni svolte congiuntamente dall'Autorità titolare del Piano e dall'autorità competente, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere n. 12987 del 27.01.2009 con il quale la Regione Marche ha comunicato di non rilevare osservazioni al PRGR

Che per tutto quanto suddetto è possibile esprimere le seguenti considerazioni:

1. Il PRGR è stato sviluppato nel pieno rispetto del disposto normativo del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, nell'arco temporale di efficacia:
 - a. contenimento nella produzione di rifiuti
 - b. recupero di materia attraverso la raccolta differenziata: raggiungimento al 2012 del 65% di raccolta differenziata: (soglia prevista dalla normativa vigente 50%)
 - c. valorizzazione, adeguamento e potenziamento del sistema impiantistico esistente in ordine alle seguenti priorità :
 - tutela dell'ambiente e della salute umana;
 - affidabilità e continuità d'esercizio,
 - economicità
 - d. adeguato e trasparente sistema di monitoraggio degli impianti aperto al pubblico interessato;
 - e. armonia con le politiche ambientali,
 - f. conseguimento delle migliori prestazioni energetico-ambientali rispetto all' attuale sistema;
 - g. contenimento dei costi del sistema di gestione;
 - h. coinvolgimento e formazione della popolazione;
 - i. gestione dei rifiuti speciali,
 - j. miglioramento del sistema amministrativo e di gestione di riferimento;
 - k. piano di bonifica delle aree inquinate;
2. Il PRGR esplica pienamente i suoi effetti attraverso la prevista emanazione di apposita legge regionale e attraverso la successiva attuazione di piani di gestione dei rifiuti a livello di ambiti territoriali;

3. Il PRGR esplica i suoi effetti, per specifiche situazioni territoriali o specifiche problematiche, anche attraverso appositi strumenti quali ad esempio accordi di programma ed altri accordi con le categorie direttamente interessate dalla applicazione delle misure previste;
4. Il PRGR è stato impostato sin dall'inizio prevedendo il più ampio coinvolgimento delle Province e degli altri enti locali e avvalendosi dei contributi ed indicazioni venuti dalle forme di partecipazione nell'ambito del processo di VAS e con altri momenti di incontro, informazione e scambio.
5. Il PRGR è stato sviluppato tenendo in considerazione il fatto che il successo della differenziazione della raccolta di rifiuti e soprattutto la riduzione dei rifiuti dipendono dal coinvolgimento e l'impegno di tutti gli strati della comunità regionale (associazioni di categoria, popolazione, soggetti gestori, enti competenti) pertanto prevede forme di informazione, comunicazione e coinvolgimento specifiche.
6. Il PRGR assume la consapevolezza dell'obiettivi primario rappresentato dalla tutela della salute umana e dell'ambiente per cui prevede articolati processi di monitoraggio e controllo delle ricadute degli effetti derivanti dalla sua attuazione con il coinvolgimento dell'ARPA, delle A.S.L., di Istituti di Ricerca e delle altre autorità con specifiche competenze sanitarie. I dati più rappresentativi dei monitoraggi condotti saranno resi disponibili alla popolazione attraverso appositi aggiornamenti annuali e le eventuali azioni e misure di correzione del piano che dovessero rendersi necessarie per imprevisti effetti negativi saranno proposti e valutati con il coinvolgimento della popolazione attraverso gli strumenti partecipativi della V.A.S..

Ritenuto sulla base di tutto quanto rilevato e considerato di poter provvedere alla espressione del Parere motivato sulla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Umbria in conformità al disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di esprimere il parere motivato favorevole ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e la valutazione favorevole di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. **Aspetti sanitari**
 - a.1. In relazione alla necessità di effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti sulla salute umana per gli impianti esistenti e da realizzare è necessario che la Relazione di Piano al paragrafo 12.3.4. "Azioni per il controllo degli effetti ambientali della presenza di impianti" sia integrato aggiungendo all'ultimo capoverso la seguente specifica:
*Le suddette attività riguarderanno un progetto che veda il coinvolgimento delle popolazioni e delle professionalità medico-epidemiologiche idonee.
A tal fine, per monitorare gli effetti sulla salute umana (con riferimento al Progetto ECOHEIS promosso dall'OMS e dalla Commissione Europea per la salute che ha consentito l'individuazione di indicatori ambientali e sanitari utili alla valutazione del rapporto ambiente-salute) dovrà essere costituito apposito gruppo di lavoro, coordinato dal servizio regionale competente all'attuazione del Piano, e con le ASL, l'ARPA, altre autorità con competenze sanitarie e con l'eventuale coinvolgimento di istituti di ricerca in campo sanitario. L'attività del gruppo consentirà inoltre la verifica e l'implementazione degli indicatori del Piano di monitoraggio del PRGR sulla componente salute umana.*
 - a.2. Nella Relazione di Piano al Capitolo 9.4 "Rifiuti sanitari" paragrafo - 9.4.1 "Inquadramento normativo", la prima frase del paragrafo deve essere così riformulata:
Per i rifiuti sanitari la norma di riferimento è il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

mentre gli scarichi di acque reflue provenienti da attività sanitaria sono nello specifico disciplinati dal Decreto Legislativo 152/2006; in particolare nell'articolo 2 comma 1 lettera a) è indicata la definizione di rifiuto sanitario: "i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23/12/1978 n. 833"...

a.3. nella Relazione di Piano al Capitolo 9.4 "Rifiuti sanitari paragrafo" paragrafo 9.4.3 "Indirizzi della pianificazione regionale" il paragrafo deve essere così riformulato: *La gestione di rifiuti sanitari, in accordo con la normativa vigente a livello nazionale, deve perseguire le seguenti finalità:*

- *prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sanitari prodotte;*
- *diminuzione della loro pericolosità;*
- *reimpiego, riciclaggio e recupero se possibile.*

Il reimpiego ed il recupero, con riferimento ai rifiuti sanitari, risultano essere gli aspetti più delicati; attraverso la raccolta differenziata si può tuttavia incidere positivamente sul recupero di materia valorizzando i rifiuti sanitari costituiti, ad esempio, da rifiuti di imballaggi non pericolosi, rifiuti delle mense, oli minerali, vegetali e grassi, rifiuti delle attività di giardinaggio, liquidi di fissaggio radiologico non deargentati, pellicole e lastre fotografiche, batterie e pile esauste, toner. Incrementando il recupero, si riducono in modo inversamente proporzionale i quantitativi di rifiuti sanitari avviati a smaltimento.

Si ritiene opportuno, in relazione alla particolare rilevanza di questa categoria di rifiuti, che ai fini della corretta gestione dei rifiuti sanitari siano adottate linee guida previa istituzione di apposito gruppo di lavoro coordinato dal servizio regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo la destinazione finale è lo smaltimento in impianti di termodistruzione ovvero in:

- *impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi;*
- *impianti di incenerimento di rifiuti urbani o di rifiuti speciali ai quali possono essere destinati anche i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo purché vengano introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti;*
- *impianti dedicati progettati e realizzati esclusivamente per i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo.*

Invece i rifiuti sanitari sterilizzati, ossia quelli che hanno subito un processo di abbattimento della carica microbica, possono essere smaltiti in:

- *impianti di produzione del CDR valorizzando in tal modo il recupero di energia;*
- *impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali nel rispetto delle norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico;*
- *discarica per rifiuti non pericolosi, previa autorizzazione, solo nell'eventualità che non si possa contare su impianti di produzione di CDR o impianti di termodistruzione per rifiuti sanitari sterilizzati in grado di produrre energia.*

In ottemperanza alle indicazioni normative il Piano individua nel trattamento termico il destino finale dei rifiuti sanitari prodotti in ambito regionale; pertanto l'impianto di futura realizzazione dovrà assolvere anche questa importante funzione.

b. Aspetti localizzativi

b.1. E' necessario esercitare ogni possibile precauzione in merito all'ampliamento di impianti esistenti. Pertanto a monte delle valutazioni ambientali che saranno effettuate nell'ambito delle procedure autorizzative dovranno essere effettuate

verifiche preliminari al fine di individuare rilevanti criticità emergenti dalla situazione dello stato di fatto.

In conseguenza al capitolo 11.1 “La procedura per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti – Criteri generali e competenze” a pag 487, l’ultimo periodo è così modificato:

Per ampliamenti di impianti esistenti, sia in termini di nuovo consumo di suolo oltre al sedime attuale dell’impianto, che di aumenti di potenzialità e di gestione dei flussi (non superiori al 50% dell’attuale dimensione sia in termini di occupazione di suolo che di gestione dei flussi) non si applicano i criteri localizzativi descritti in questo capitolo.

Queste ipotesi di ampliamento dovranno aver luogo sulla base di verifiche preliminari condotte dal proponente con riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni, verifiche che dovranno essere allegate ai documenti per le valutazioni ambientali (VIA-VInCA) e alla Autorizzazione Integrata Ambientale, quando necessaria.

- b.2. In relazione alla necessità di assicurare la tutela delle risorse idriche tutte le tipologie di discariche del gruppo C2 devono essere incluse nel criterio escludente per le aree a vulnerabilità accertata, pertanto la nota alla tabella a pag 499 riportante i criteri localizzativi nella fase 2 per la Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7; L.R. 26/89) deve essere così modificata:

Vulnerabilità della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7; L.R. 26/89) (pag. 499)

.....

Fase di applicazione: FASE 2

Livello prescrittivo

		Tipologia di impianto - Gruppo														
		A					B		C(*)			D			E	
Penalizzante		A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2
				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(*) Il criterio assume valore prescrittivo escludente per le discariche in fossa; per le discariche del gruppo C2 (discariche di rifiuti pericolosi) il criterio assume valore prescrittivo escludente anche per gli impianti in rilevato.

- b.3. E’ necessario integrare la relazione di piano al capitolo 11.2 “I Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti paragrafo 11.2.1 “Descrizione dei criteri di localizzazione – protezione delle risorse idriche al punto “Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs n.152/99; D.L. n.258/00; D.G.R. n.1968 del 22 dicembre 2003)” con quanto di seguito indicato:

Stante l’attuale quadro di riferimento e quanto previsto dalla vigente normativa che individua le fasce di rispetto con un raggio di 200 m di ampiezza si ritiene che per la parte di territorio non ricompresa nelle perimetrazioni proposte dagli ATI sia da applicare “il criterio geometrico” fermo restando quanto individuato nelle tavole 1 e 2 allegate alla relazione di piano.

- b.4. Il criterio escludente indicato nella Relazione di Piano “Bellezze panoramiche d’insieme” deve essere modificato con la voce: “I complessi di immobili, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere di cui all’ art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico”

- b.5. Al paragrafo 11.2.1 “Descrizione dei criteri di localizzazione” della Relazione di piano, Aree naturali protette la tabella fase di applicazione deve essere così modificata:

Fase di applicazione: FASE 1 (criterio escludente) e FASE 2 (criterio penalizzante)

Livello prescrittivo(*)

	Tipologia di impianto - Gruppo														
	A					B		C			D			E	
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2
Escludente (aree parco e pre parco)				SI	SI		SI								
Penalizzante (aree parco e pre parco)	SI	SI	SI(**)		SI(**)										

(*) In caso l'area protetta sia dotata di proprio piano di coordinamento i livelli prescrittivi sopra indicati dovranno essere verificati con le indicazioni di quest'ultimo che in ogni caso rappresenta atto pianificatorio sovraordinato per tutte le attività che interferiscono con le aree comprese nel perimetro dell'area protetta (comprese le aree pre-parco).

(**) Per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini tale criterio assume valore escludente nelle aree a parco per le specifiche zonizzazioni A, B, C, e assumerà valore escludente per quelle contigue solo quando saranno definite e per le specifiche zonizzazioni.

- b.6. Siti della Rete Natura 2000. Il paragrafo 11.2.1 della relazione di piano alla voce Rete Natura 2000 per la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali... il secondo periodo deve essere sostituito con il seguente:

Nella fase di attuazione degli interventi le scelte di piano saranno vincolate alle risultanze dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 una volta approvati.

Al fine di garantire la più ampia tutela dei Siti della Rete Natura 2000, i nuovi impianti appartenenti ai gruppi degli impianti a tecnologia più complessa (gruppi B, C, D, E e A4) compresi i depositi preliminari di rifiuti non pericolosi (categoria A5), che si collocano in una fascia di 2 km dal perimetro di un sito Natura 2000, sono sottoposti al disposto del D.P.R. 357/97, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali. Tale verifica dovrà tener conto delle potenziali interferenze indirette che potranno generarsi e conseguentemente delle potenziali incidenze tra l'attività dell'impianto e le componenti biotiche peculiari del relativo sito Natura 2000. L'applicazione della Valutazione di Incidenza in tale fascia fornisce ulteriore garanzia alla tutela dell'area protetta.

Nel caso di nuovi impianti a tecnologia complessa, collocati ad una distanza dai siti Natura 2000 superiori a 2 km, che siano soggetti a procedure autorizzative AIA ovvero a procedimenti di Valutazione Ambientale (VIA o Verifica di Assoggettabilità a VIA), l'Autorità competente a concludere tali procedimenti, coinvolge il Servizio Regionale preposto in materia di valutazione di incidenza ambientale.

- b.7. E' necessario integrare la relazione di piano al capitolo 11.2.1 "Descrizione dei criteri di localizzazione" come di seguito indicato:

Alla scala di macrolocalizzazione il criterio ha valore prescrittivo penalizzante. La prescrizione può divenire escludente solo nel caso in cui sia comprovata la presenza, per i lotti interessati, di produzioni agricole di pregio; (aree DOC, DOGC, DOP, IGP, IGT, aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo). Il proprietario dei terreni/lotti deve essere in grado di dimostrare di avere in atto una coltivazione di pregio certificata alla data di entrata in vigore del piano e in tal caso il vincolo di esclusione degli impianti è cogente. Questo non vieta che in prossimità dei lotti interessati dalle aree di cui sopra, vi si possano localizzare impianti

Fase di applicazione: FASE 2

Livello prescrittivo

	Tipologia di impianto - Gruppo														
	A					B		C			D			E	
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2
Penalizzante (*)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(*) Il vincolo assume valore prescrittivo escludente nel caso in cui sia comprovata la presenza, per i lotti interessati, di produzioni agricole di pregio come sopra definite

c. Gestione dei rifiuti urbani

- c.1. La Relazione di Piano al capitolo 6.1 "L'individuazione dello scenario di Piano" alla descrizione della filiera del trattamento del rifiuto residuo da raccolta differenziata dello scenario A deve prevedere il seguente ulteriore punto:

Con riferimento al reimpiego dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti si dovrà prevedere che il reimpiego dei rifiuti prodotti dal trattamento termico debba essere maggiormente considerato e compreso tra gli elementi di valutazione delle offerte presentate a seguito del bando di gara per la costruzione del termovalorizzatore.

- c.2. Nella Relazione di Piano il paragrafo 6.7 “Il sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - fabbisogni stimati e gli indirizzi della pianificazione” deve essere integrato come di seguito riportato:

Il sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani definito dal Piano Regionale si basa sull'integrazione di processi impiantistici specificatamente orientati alla ottimale gestione delle diverse tipologie di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte e dei flussi di rifiuti derivanti dai trattamenti stessi. Le previsioni di sviluppo del sistema impiantistico sono state delineate a partire dai seguenti indirizzi:

- *massimizzare le opportunità di recupero e riuso di materia dai rifiuti , attraverso lo sviluppo di impiantistica in grado di valorizzare i flussi provenienti dalle raccolte differenziate o altri flussi avviabili a impianti dedicati (ad es. recupero di inerti da rifiuti da spazzamento stradale o da scorie da trattamento termico)*
- *garantire il pretrattamento dei rifiuti non intercettati dalle raccolte differenziate, al fine di assicurare un miglior controllo delle fasi di smaltimento finale e una riduzione degli impatti ambientali ad essi associati;*
- *considerare le opportunità di recupero energetico dei rifiuti soltanto per quelli che non possono essere né riciclati né riusati, attraverso processi di assoluta garanzia dal punto di vista delle prestazioni ambientali associate;*
- *minimizzare le necessità di smaltimento in discarica, puntando sul lungo periodo al tendenziale annullamento del flusso di rifiuti così destinati;*
- *sviluppare un'impiantistica di trattamento di rifiuti aggiuntiva sul territorio in grado di assicurare i fabbisogni non soddisfatti dagli impianti cui ai punti precedenti;*
- *razionalizzare il sistema delle discariche esistenti sul territorio e valutare eventuali ampliamenti al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni regionali;*
- *indicare, in relazione al complesso dell'impiantistica esistente, l'opportunità di riferirsi a quanto previsto dalle Migliori Tecniche Disponibili di settore.*

- c.3. Il Paragrafo 7.1 della Relazione di Piano “Gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti speciali” al secondo capoverso, l'elenco degli obiettivi deve essere così sostituito:

- *diminuzione della pericolosità in modo che i rifiuti presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della prevenzione della pericolosità);*
- *massimizzazione dell'invio a recupero e reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico (principio della preferenza del recupero) ;*
- *favorire la realizzazione di un sistema impiantistico regionale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento, e lo smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione;*
- *l'obbligo di utilizzare tecnologie e processi in grado di assicurare il reimpiego dei rifiuti come prodotti commerciali debitamente marchiati CE ed in regime di certificazione che assicuri l'assenza di frodi e violazioni dei principi base della normativa, valorizzando i progetti locali (PIT) che ne prevedono lo sviluppo;*
- *promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro commercializzazione a livello locale;*
- *i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti in maniera sicura (principio dello smaltimento sicuro).*

d. Rifiuti agricoli

Al fine di rendere più chiara la descrizione del processo di riutilizzo delle acque impiegate per i lavaggi di bonifica di contenitori di prodotti chimici, farmaceutici ed integratori alimentari il penultimo periodo del paragrafo 9.3.1 "Inquadramento normativo", dopo la lettera h) deve essere così sostituito:

I contenitori vuoti, già contenenti i prodotti, sono sottoposti a bonifica da parte dei singoli utilizzatori. La bonifica consiste in lavaggi con acqua finalizzati a rimuovere dal contenitore residui di prodotto ancora presenti. L'acqua di lavaggio sarà aggiunta alla sospensione del prodotto per il successivo riutilizzo. Il conferimento presso l'area di accumulo temporaneo e/o messa in riserva, dei contenitori bonificati, dovrà avvenire utilizzando dei sacchi provvisti di etichetta nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del conferente.

e. Impiantistica

In considerazione della necessità di assicurare l'attuazione delle previsioni di piano secondo lo scenario previsto e alla luce dei contenuti di diverse osservazioni e pareri che fanno riferimento alla possibilità di utilizzare impianti esistenti sul territorio regionale per la termovalorizzazione di CDR si ritiene necessario prevedere che:

il piano, in merito a possibili inerzie nella fase iniziale di avvio del PRGR in ordine a ritardi o alla mancata localizzazione e realizzazione dell'impianto di trattamento termico, non escluda il ricorso all'utilizzo di rifiuti urbani o di flussi da essi derivati come co-combustibili in impianti industriali esistenti per non esaurire le discariche e assicurare lo smaltimento finale dei rifiuti fino all'entrata in funzione del nuovo impianto.

L'eventuale utilizzo di impianti industriali esistenti per lo smaltimento finale dei rifiuti deve essere comunque subordinato alla verifica, dell'idoneità tecnica degli impianti e al raggiungimento di specifiche intese con i soggetti interessati (Comuni, titolari impianti, gestori, ATI, Provincia competente).

Si dovrà prevedere la definizione della qualità e quantità dei rifiuti e degli adeguamenti impiantistici necessari, degli aspetti economici, delle modalità di gestione dei flussi e dei controlli ambientali da effettuare.

In ogni caso l'utilizzo di rifiuti in impianti esistenti non dovrà determinare il peggioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto alle ordinarie condizioni di marcia con combustibili convenzionali.

f. Aggiornamento dati e riferimenti di Piano

Sono state segnalate alcune precisazioni in merito ai dati contenuti nel piano ed ai riferimenti da includere nello stesso che pertanto dovranno comportare l'aggiornamento nelle rispettive sezioni della Relazione di Piano.

f.1. CONAI - Dati aggiornati relativi al sistema consortile CONAI

f.2. GESENU - Dati aggiornati sull'impianto di compostaggio della FOU di Pietramelina

f.3. ACEA - Dati aggiornati impiantistica, trattamento e smaltimento di Orvieto

f.4. Il paragrafo 6.4.1 della Relazione di Piano deve essere integrato con i seguenti riferimenti:

Con il "Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti" del 2001 si supporta la strategia di promozione del mercato di prodotti più ecologici attraverso il meccanismo dei prezzi dei prodotti, la scelta informata dei consumatori, la progettazione ecologica dei prodotti. Viene individuata nello sviluppo della tecnologia, e quindi nell'ammodernamento degli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti, una delle soluzioni più valide.

La Commissione Europea ritiene che sia necessario avvicinarsi il più possibile ad una situazione in cui:

- *i rifiuti perlomeno presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della prevenzione della pericolosità);*

- *i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione (principio della prossimità);*
- *la maggior parte dei rifiuti venga reimpressa nel ciclo economico (principio della preferenza del recupero);*
- *i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti in maniera sicura (principio dello smaltimento sicuro).*

g. Pubblicizzazione dati di monitoraggio

Il Piano al paragrafo 12.3.6 evidenzia il valore della trasparenza dell'informazione ai cittadini sul servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Tuttavia in merito alla esigenza sociale, rappresentata in molte osservazioni, sul controllo degli effetti prodotti dai principali impianti esistenti e da quelli di nuova realizzazione è necessario che nella relazione di piano si precisi ulteriormente:

i dati maggiormente rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dalle valutazioni del programma di monitoraggio dovranno essere messi a disposizione del pubblico utilizzando modalità tali da assicurare la massima fruibilità a cura dell'Autorità titolare del Piano.

2. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto all'Autorità procedente, Servizio V° "Qualità dell'ambiente e gestione dei rifiuti", della Direzione regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria per gli ulteriori adempimenti di competenza;
3. di disporre che il presente atto comprensivo della Relazione conclusiva con gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente atto sia pubblicato sul B.U.R ;
4. di disporre che il presente atto comprensivo della Relazione conclusiva con gli Allegati A e B sia pubblicato sul sito web regionale – Area Tematica Ambiente;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/01/2009

L'Istruttore

Dr. ing. Patrizia Macaluso

FIRMATO

Perugia lì 30/01/2009

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Alfredo Manzi

FIRMATO

Perugia lì 30/01/2009

Il Dirigente di Servizio
Dr. Endro Martini

FIRMATO

